



## Scadenze del mese di novembre 2024

---

### *ENTRO MARTEDI' 5 NOVEMBRE*

---

#### *MANIFESTAZIONI SPORTIVE A PAGAMENTO*

##### 1. Compilazione prospetto biglietteria e abbonamenti

Le associazioni sportive che percepiscono corrispettivi – nella forma di abbonamenti - per l'organizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche, sono tenute entro oggi (ai sensi del DPR 13 marzo 2002, n.69) alla compilazione del prospetto riepilogativo degli abbonamenti rilasciati durante il mese precedente (Mod. SD/2).

### *ENTRO VENERDI' 15 NOVEMBRE*

---

#### *TITOLARI DI P.IVA. IN REGIME '398*

##### 2. Compilazione registro IVA minori

Per le associazioni che abbiano optato per il regime di cui alla Legge 398/91, oggi scadono i termini per la compilazione del registro IVA minori (DM 11/2/97) per quanto riguarda le attività di natura commerciale svolte nel mese precedente.

#### *MANCATI VERSAMENTI NEL MESE PRECEDENTE*

##### 3. Ravvedimento operoso breve

Entro oggi è possibile sanare gli omessi versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il termine ultimo del 16 ottobre 2024, versando con Modello F24 le imposte e le ritenute, unitamente alla sanzione, pari al 1,5%, e agli interessi legali pari all'2,5%, su base annua, da calcolare giorno per giorno.

Trascorso tale termine sarà ancora possibile effettuare il ravvedimento operoso sugli omessi versamenti ma con l'applicazione di una sanzione maggiorata quantificata in ragione del ritardo nel versamento.

### *ENTRO LUNEDI' 18 NOVEMBRE (il 16 cade di sabato)*

---

#### *TITOLARI DI P.IVA. IN REGIME '398*

##### 4. Versamento terzo trimestre IVA 2024

Entro oggi, per le associazioni con opzioni per il regime forfetario previsto dalla legge 398/91, scadono i termini per il versamento dell'IVA relativa ai proventi di natura commerciale realizzati



nei mesi da luglio a settembre 2024. Si rammenta che il codice tributo con cui effettuare il versamento tramite il modello F24 è il 6033. L'importo non è soggetto all'addizionale dell'1%.

### *DATORI DI LAVORO/COMMITTENTI*

#### **5. Versamento delle ritenute fiscali sui compensi per collaborazioni coordinate e continuative anche di natura sportiva**

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24, codice tributo 1001 – le ritenute alla fonte sui compensi erogati in base a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel mese precedente. Per le sole Cococo di natura sportiva (D.Lgs. 36/2021), il versamento delle ritenute fiscali sarà dovuto solo al superamento della soglia annuale di euro 15.000.

#### **6. Versamento ritenute fiscali su redditi di lavoro autonomo anche di natura sportiva**

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24 – le ritenute a titolo di acconto operate sui compensi pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente a lavoratori autonomi titolari di partita IVA o in regime di collaborazione occasionale (codice tributo: 1040 - Redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni).

Per le prestazioni occasionali e professionali di natura sportiva (D.Lgs. 36/2021), il versamento delle ritenute fiscali sarà dovuto solo al superamento della soglia annuale di euro 15.000.

Continua a valere per i professionisti anche in ambito sportivo che abbiano adottato il regime fiscale forfettario (articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190) la soglia di esonero Irpef fino ad 85.000 euro di fatturato, nel rispetto delle condizioni dettate da tale regime.

#### **7. Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati**

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24 – le ritenute alla fonte su premi **anche di natura sportiva** e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente (codici tributo: 1046 - premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza; 1047 - premi per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni; 1048 – altre vincite e premi).

Per i premi di natura sportiva si ricorda che la ritenuta a titolo d'imposta del 20% non deve essere versata in riferimento ai premi erogati alla medesima persona se tali premi non superano complessivamente la soglia di 300 euro annui nel rapporto tra singola ASD/SSD e singolo percettore. Tale soglia di esonero vige esclusivamente fino al 31/12/2024.

#### **8. Versamento del contributo previdenziale sui compensi erogati per collaborazioni occasionali e collaborazione coordinate e continuative NON sportive**

Entro oggi devono essere versati – mediante Modello F24 – i contributi INPS sui compensi pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e collaboratori occasionali non coordinati (questi ultimi quando abbiano superato il tetto annuale

di esenzione di 5.000 euro). Si utilizzerà il codice tributo C10 per gli iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria ed il codice tributo CXX per i non iscritti.

#### **9. Versamento del contributo previdenziale sui compensi erogati per lavoro sportivo autonomo**

Entro oggi devono essere versati – mediante Modello F24 – i contributi INPS sui compensi pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente a lavoratori sportivi autonomi (Cococo, occasionali). Si rammenta che i compensi da lavoro sportivo autonomo godono di un'esenzione sui primi 5.000 euro incassati nell'anno solare e al superamento di tale soglia le aliquote previdenziali da applicare saranno:

- lavoratore con già altra copertura previdenziale obbligatoria: 24%;
- lavoratore senza altra copertura previdenziale obbligatoria: 25% + aliquote aggiuntive pari al 2,03%

Si rammenta che fino al 31/12/2027 i versamenti delle sole aliquote previdenziali sui compensi per lavoro autonomo sportivo, escluse quindi le aliquote aggiuntive che andranno calcolate sull'intera parte di compenso assoggettata, sono da calcolare sul 50% del compenso imponibile ai fini previdenziali. Il calcolo delle ritenute previdenziali da applicare e del netto da erogare al lavoratore può essere eseguita con l'apposita procedura contenuta nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD).

La circolare 88/2023 dell'INPS ha confermato che i codici tributo da utilizzare per i versamenti sono il C10 per gli iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria ed il CXX per i non iscritti.

#### **10. Versamento dei contributi ex ENPALS**

Scade oggi il termine di versamento dei contributi ex ENPALS dovuti in relazione a prestazioni lavorative rese nel mese precedente.

### **TRIBUTI**

#### **11. Imposta sugli intrattenimenti per attività continuative non gratuite**

Le associazioni che hanno svolto nel corso del mese precedente attività di intrattenimento in modo continuativo a titolo non gratuito devono versare entro oggi la relativa imposta sugli intrattenimenti. Il codice tributo con cui versare tramite modello F24 questa imposta è il 6728 (N.d.R.: le attività sportive non sono assoggettate all'imposta sugli intrattenimenti).



---

## *ENTRO LUNEDI' 25 NOVEMBRE*

---

### *ACQUISTI E/O CESSIONI INTRACOMUNITARIE*

12. **Modello Intra 1: comunicazione mensile** (per i soggetti che hanno realizzato, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazione, un ammontare totale trimestrale pari o superiore ad € 50.000,00)

Le associazioni con partita iva trasmettono entro oggi il Modello INTRA 1 (relativo alle cessioni intracomunitarie di beni e servizi resi), ed il Modello INTRA 2 relativo agli acquisti intracomunitari di beni e servizi inerenti alle attività commerciali. La comunicazione riguarda le operazioni contabilizzate nel mese precedente.

---

## *ENTRO LUNEDI' 2 DICEMBRE (il 30 novembre cade di sabato)*

---

### *IMPOSTE*

13. **Versamento delle imposte: saldo e primo acconto Ires e Irap**

Per le associazioni con esercizio sociale concluso il 28/02/2024 oggi scade il termine di versamento del saldo delle imposte relative all'esercizio 2023/2024, e del 1° acconto – ove dovuto - per l'esercizio 2024/2025.

14. **Versamento secondo o unico acconto Ires e Irap**

Le associazioni con esercizio sociale concluso il 31/12/2023 entro oggi devono, se tenute, effettuare il versamento del secondo o unico acconto per l'esercizio 2024.

### *TRIBUTI*

15. **Versamento IVA relativo ad acquisti intracomunitari**

Sono tenute a quest'adempimento sia le associazioni non soggetti passivi d'imposta (senza P.IVA) sia quelle soggetti passivi Iva (titolari di P.IVA), limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. Il versamento dell'Iva relativo agli acquisti intracomunitari registrati nel secondo mese precedente deve essere effettuato con il codice tributo 6043 (IVA sugli acquisti modello Intra 12 - articolo 49 del dl n. 331/1993).

### *DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI*

16. **Presentazione della dichiarazione telematica (Unico ENC + IRAP)**

Le associazioni con esercizio concluso al 31/01/2024 devono effettuare entro oggi la trasmissione delle dichiarazioni in via telematica.



## 17. Comunicazione INTRA 12.

Entro oggi sono tenuti ad effettuare questa comunicazione gli enti non commerciali che abbiano effettuato acquisti intracomunitari. In particolare, si tratta di:

- **associazione senza Partita IVA**
  - a) che abbiano optato per l'applicazione dell'IVA in Italia;
  - b) che abbiano effettuato acquisti intracomunitari di beni soggetti ad IVA di importo superiore ad euro 10.000,00;
- **associazione con partita IVA** con riferimento agli acquisti inerenti alle attività di carattere istituzionale.

Il modello Intra 12 deve essere presentato in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati relativamente agli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente, utilizzando il nuovo Modello.

## *DATORI DI LAVORO/COMMITTENTI*

### 18. Invio Modello EMens all'INPS

Entro oggi gli enti associativi che abbiano instaurato rapporti di lavoro dipendente ovvero collaborazione di lavoro autonomo (collaborazioni coordinate e continuative, collaborazioni coordinate e continuative a progetto, collaborazioni occasionali coordinate, collaborazioni occasionali tenuti a versare i contributi Inps, associazioni in partecipazione con apporto di lavoro quando l'associante non sia iscritto ad albi o registri) sono tenuti ad inviare per via telematica il modello EMens recante i dati retributivi e contributivi relativi a compensi erogati nel mese precedente.